



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 9926/2016 R.G.C.

avente per oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace n. 3770/2015 depositata il 5.10.2015

promossa da:

CARROZZERIA , elettivamente domiciliata in Torino, corso Dante n. 63, presso lo studio dell'avv. Alessandro Meregaglia che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello;

Parte attrice appellante

contro

ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 6, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta;

Parte convenuta appellata

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 4.7.2017

Per parte attrice:



“Voglia l’On. Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, accogliendo l’appello proposto,

- annullare e/o riformare l’appellata sentenza non notificata del Giudice di Pace di Torino, in persona della Dott.ssa Daniela VOLPES, n. 3770/2015 del 05.10.2015, depositata in data 05.10.2015, nel procedimento R.G. n. 5680/2015 e per l’effetto:

In via Istruttoria:

- Si richiamano le istanze istruttorie formulate nel procedimento di primo grado di cui alla memoria difensiva del 27.05.2015.

- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare eccezioni.

Nel merito:

- Accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della compagnia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Carrozzeria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento all’evento di danno meglio descritto ed afferente al veicolo Fiat Punto tg. per le ragioni in fatto e motivazioni in diritto di cui all’atto di citazione in appello del 04.04.2016;

- Per l’effetto dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Carrozzeria 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma pari ad € 1.345,00 o altra veriore accertanda e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa, e ciò per i titoli di cui all’atto di citazione in appello del 04.04.2016;

- In ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi di Legge dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo sulla somma rivalutata.

- Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di giudizio di 1° e di 2° grado, oltre rimborso spese generali 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, spese di CTP e di CTU.

Per parte convenuta

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Torino, in funzione di Giudice di Appello:

- respingere le avversarie domande, confermando per l’effetto l’impugnata sentenza;



- con il favore delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario, accessori di legge e successive occorrenze.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudizio di primo grado

Carrozeria . lla qualità di cessionaria del credito di (doc. 2), proprietario del veicolo Fiat Punto tg. , loc. 1), evocava in giudizio dinanzi al giudice di pace . spa domandandone la condanna al pagamento dell'indennizzo in forza della polizza n. 0224700284258 per la r.c. obbligatoria, comprensiva di apposita garanzia per gli eventi atmosferici (nella specie una violenta grandinata verificatasi il 24.8.2013), per l'importo residuo di euro 1.345,00 che riteneva dovuto in quanto corrispondente alla differenza tra il costo delle riparazioni (fattura della Carrozeria n. 180 del 17.10.2014 per euro 5000,00: doc. 3), al netto della franchigia del 10% (pari ad euro 500,00), e la minor somma già versata dalla convenuta pari ad euro 3.155,00.

spa si costituiva in giudizio contestando la pretesa in ragione del fatto che il contraente aveva stipulato il contratto assicurativo (tipologia 'Nuova Prima Global') ottenendo uno sconto sulla tariffa r.c. a fronte dell'impegno ad *'utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene...in caso di sinistro che abbia colpito una delle seguenti Garanzie, se presenti in polizza: Eventi Sociopolitici e Naturali'*; pertanto, doveva rigettarsi la pretesa di ottenere un importo maggiore rispetto a quello che la compagnia avrebbe sostenuto in caso di adempimento dell'assicurato all'impegno liberamente assunto (a fronte di un vantaggio economico) di avvalersi di un riparatore convenzionato, ottenendo così il previsto risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cc.

Con la memoria difensiva autorizzata ex art. 320 c.p.c. parte attrice deduceva la nullità della clausola in questione ex art. 33 e 36 D.Lvo 205/206 e in ogni caso l'inefficacia ex art. 1341 cc richiamando altresì la violazione da parte del professionista dell'obbligo di correttezza e buona fede.

Con sentenza n. 3770/2015 pronunciata dal giudice di pace dr.ssa Volpes depositata in data 5.10.2015 la domanda attorea veniva respinta, con condanna del soccombente al rimborso delle



spese di lite; il giudice adito motivava il rigetto in base alla sussistenza del diritto del (e per l'effetto del cessionario) al solo risarcimento in forma specifica in forza dell'impegno assunto a far riparare l'auto avvalendosi delle carrozzerie del circuito Presto & Bene escludendo che la clausola rientrasse nell'ambito di operatività dell'art. 1341 c.c. e degli artt. 33 e 34 D.L.vo 206/2005 in quanto riproduttiva del contenuto di una norma di legge (appunto l'art. 2058 c.c.)

Il giudizio di appello

Carrozzeria impugnava la sentenza del giudice di pace indicando quali motivi di appello: I) la carenza di motivazione basata sull'asserita e non provata sottoscrizione della clausola; II) l'errata interpretazione del contenuto della clausola 'Presto & Bene' con particolare riferimento all'art. 2058 c.c.; III) in ogni caso la vessatorietà della clausola, inefficace in quanto non specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., nonché nulla ex art. 36 D.L.vo 206/2005 ovvero ex artt. 33 e 34 D.L.vo 206/2005 in quanto non preceduta da trattativa individuale, nonostante la previsione di limitazioni alle azioni de consumatore, limitazioni di responsabilità e restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi.

, nel costituirsi nel giudizio di appello, instava per la conferma dell'impugnata sentenza ritenendo idonea prova scritta il frontespizio di polizza sottoscritto dalle parti contenente l'impegno dell'assicurato di utilizzare una carrozzeria convenzionata per le riparazioni, quale delimitazione dell'oggetto del rapporto assicurativo a fronte della riduzione del premio.

L'appellata dichiarava specificamente di non contestare né i fatti dedotti a fondamento della pretesa (verificazione del sinistro e copertura assicurativa) né la congruità delle riparazioni effettuate dal carrozziere non convenzionato, ma solo il diritto dell'assicurato ad ottenere più di quanto previsto dalla polizza in relazione all'operatività della clausola 'Presto & Bene'.

All'esito della prima udienza, su concorde istanza delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta a decisione.

* * *

Come esposto in premessa costituiscono fatti non contestati:



. la verifica del sinistro, costituito dal danneggiamento del veicolo cagionato da una violenta grandinata in data 24.8.2013, oggetto di copertura assicurativa in forza della polizza il cui frontespizio è stato prodotto da parte attrice e da parte convenuta (docc. 2 e 4);

. la congruità dei costi di riparazione in base alle tariffe di mercato, circostanza espressamente riconosciuta nella comparsa costitutiva e ribadita alla prima udienza dal legale di parte convenuta nell'affermare che *'i fatti non sono contestati'* e la cui è *'superflua in quanto non è contestata la congruità del tariffario applicato dalla ille e la questione si pone a monte'*.

La controversia verte dunque solo sull'interpretazione del contratto e precisamente sulla natura e sulle conseguenze della previsione riportata nella polizza in cui testualmente si legge: *'Il contraente assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene...in caso di sinistro che abbia colpito una delle seguenti Garanzie, se presenti in polizza: Eventi Sociopolitici e Naturali'*.

Il documento è stato prodotto in primo grado dalla stessa parte attrice (doc. 2) che non può pertanto dolersi della mancata sottoscrizione del titolo che lei stessa ha posto a fondamento della pretesa indennitaria.

La sottoscrizione della polizza non equivale tuttavia alla specifica approvazione di tutte le clausole ivi contenute o richiamate (in particolare l'intero fascicolo informativo o il 'libretto di polizza' indicati dall'appellato ma non prodotti): infatti, *"È da escludere che possa valere come specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco da parte del contraente delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte, nel caso in cui tale rinvio comprenda anche clausole non vessatorie"* (cfr. Cass. n. 2970/12).

Nella specie è incontestabile che trovi applicazione la disciplina di tutela del contraente debole sia per la qualità soggettiva delle parti (il contraente originario, consumatore, nella cui posizione è succeduto il cessionario attuale attore) sia per la tipologia del contratto predisposto unilateralmente dall'assicuratore e concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.

L'appellato, tuttavia, contesta la natura vessatoria della clausola in quanto, a suo dire, dal frontespizio di polizza si desume che essa delimita l'oggetto del contratto in quanto prevede l'obbligo dell'assicurato di optare per il risarcimento in forma specifica rivolgendosi alla



carrozzeria convenzionata (in conformità all'art. 2058 c.c.) quale corrispettivo del beneficio economico della riduzione del 10% del premio: il contenuto della prestazione a carico dell'assicuratore sarebbe dunque esclusivamente quello di garantire la reintegrazione in forma specifica e non per equivalente mediante l'erogazione di una somma di denaro.

Si osservi tuttavia che si è chiarito in giurisprudenza che *'attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito'* (da ultimo Cass. SS UU 9140/2016 che richiama in senso conforme Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741), intendendosi per specificazione del rischio garantito la previsione contrattuale, a monte, delle modalità di verifica dell'evento in presenza delle quali sorge l'obbligo assicurativo (ad esempio richiedendo un furto consumato con determinate modalità o escludendo un furto in assenza di speciali dispositivi di sicurezza o elencando beni non compresi nell'assicurazione contro il rischio di incendio, ecc...) a fronte del versamento del corrispettivo. Per contro, non rientra nella delimitazione dell'oggetto del contratto la clausola che, nonostante la verifica dell'evento così come specificato e previsto dal contratto quale presupposto della prestazione dell'assicuratore (c.d. 'rischio assicurato'), ne esclude o limita la responsabilità sottraendolo all'obbligo di corrispondere l'indennizzo che sarebbe dovuto per effetto della verifica del rischio garantito (c.d. 'rischio verificato').

In ogni caso, la circostanza dedotta dall'appellato, circa il sinallagma tra l'impegno assunto e il vantaggio economico derivato al contraente dall'accettazione della clausola in oggetto in termini di riduzione del premio, nel caso di specie (a differenza del diverso caso oggetto della pronuncia del Tribunale di Torino n. 3647/12 invocata da _____, è del tutto destituita di fondamento probatorio: infatti, nell'unico documento prodotto (doc. 2 att. e doc. 4 conv.) si prevede solo l'impegno ad avvalersi della carrozzeria convenzionata senza alcun nesso di corrispettività con la riduzione del premio.

La clausola in oggetto nell'imporre all'assicurato, parte debole del rapporto contrattuale, di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata rientra a pieno titolo nella fattispecie tanto dell'art. 1341 II comma cc (a norma del quale non hanno effetto *'se non sono specificamente approvate per*



iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, ...restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi') quanto dell'art. 33 del D.L.vo 6.9.2005, n. 206 (ai sensi del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di '*f) sancire a carico del consumatore ...restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi*').

Pertanto, gravava sulla parte convenuta l'onere di dimostrare la specifica approvazione per iscritto della clausola, ex artt. 1341 e 1342 c.c., e la sottoposizione della stessa a trattativa individuale con riferimento agli artt. 33 lett. f) e 34 D.L.vo 206/2005.

Tale prova, per contro, non è stata offerta dalla compagnia assicurativa che, senza nemmeno allegare una specifica negoziazione, si è limitata ad invocare la fattispecie derogativa di cui all'art. 35 comma 3 del D.L.vo 206/2005, a norma del quale '*non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge*', con riferimento all'art. 2058 c.c.

La tesi interpretativa (espressa dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 3647/12 peraltro con riferimento al contenuto di una clausola non coincidente con quella in oggetto) non può essere condivisa in quanto tale norma prevede una facoltà nell'interesse del creditore di richiedere la reintegrazione in forma specifica e non un obbligo predisposto nell'interesse del debitore della prestazione, la cui previsione deve sottostare alle regole generali a tutela del contraente debole.

Anche il richiamo all'art. 14 DPR 254/2006 non è pertinente sia in quanto la disciplina attiene al sistema di risarcimento diretto (e non all'estensione di polizza eventi atmosferici oggetto di causa) sia in quanto la norma si riferisce a clausole che prevedono espressamente la percentuale di sconto applicato in caso di risarcimento diretto, previsione nella specie non sussistente in base alla documentazione in atti.

Ancora, deve rilevarsi che l'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, ha statuito, con provvedimento 26255 del 2016, la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lett t) del codice del consumo delle clausole limitative del diritto dell'assicurato di contrarre con professionisti a pena dell'applicazione di sanzioni in termini di scoperti sul danno liquidato, vessatorietà che la rende nulla salva la prova di sottoposizione a trattativa individuale ex art. 34, comma 4 del medesimo codice.



In conclusione, la clausola in oggetto deve ritenersi vessatoria e per l'effetto nulla ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo (nullità rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di nullità c.d. di protezione, a tutela del contraente debole: Cass. 26242/14 e n. 15408/16), ferma restando la validità del contratto per il resto (in conformità al più recente orientamento espresso dal Tribunale di Torino, terza sezione civile, adito in grado di appello: sentenza 6.7.2017, n. 3605; sentenza 7.2.2017, n. 657; sentenza 22.3.2017, n. 2530).

Attesa la mancata contestazione in punto congruità del costo di riparazione portato dalla fattura prodotta (euro 5.000,00), deve dunque essere accolta la domanda di condanna al pagamento della somma residua al netto della franchigia (euro 500,00) e di quanto già versato (euro 3.155,00) per un totale di euro 1.345,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal sinistro sino alla data della presente sentenza (*"In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore"*: cfr. Cass. 28.7.2015, n. 15868; Cass. 7.11.2013, n. 25046; Cass. 7.5.2009, n. 10488).

Il totale liquidato ad oggi in base a tali criteri è pari alla somma di euro 1.386,22 su cui maturano gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Quanto alle spese di lite, *'Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione'* (Cass. 1.6.2016, n. 11423; conformi fra le altre Cass. 24.1.2017, n. 1775 e Cass., Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559).

Pertanto, la soccombenza di ' con riferimento all'esito complessivo della lite ne comporta la condanna al rimborso alla controparte delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate nel



dispositivo in base al DM n. 55/2014, conformemente alla nota spese allegata, tenuto conto del valore della causa agli importi medi, con esclusione della fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 3770/2015 del giudice di pace di Torino depositata il 5.10.2015:

condanna . S.p.a. al pagamento in favore di Carrozzeria s.r.l.
della somma di euro 1.386,22, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

condanna S.p.a. al rimborso in favore di Carrozzeria s.r.l. delle
spese di lite che liquida:

- . per il primo grado in euro 125,00 per esposti ed euro 870,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi ex art. 2 D.M. 55/2014, cpa e iva come per legge;
- . per il secondo grado in euro 174,00 per esposti ed euro 870,00 per compensi, come da nota spese, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi ex art. 2 D.M. 55/2014, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Torino in data 29.11.2017

Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)

